

CONVENZIONE

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GAETANO CARDELLI" DA PARTE DEL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì del mese di //, il giorno /// nella Residenza Municipale

tra

1) Dott.ssa FRANCESCA DE CAMILLIS, C.F. DCMFNC72S58E456M, nata a Larino (CB) il 18.11.1972, Segretaria comunale e titolata alla sottoscrizione del presente atto nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Mosciano Sant'Angelo (C.F. 82000070670), la quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali)

Concedente

e

2) _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____, C.F. _____
_____, con sede legale in presso via _____, ivi domiciliata _____

Concessionario

PREMESSO CHE:

- 1) con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 22.06.2015 è stato approvato uno schema base di convenzione per la concessione in uso ricorrente e/o continuativo dei locali di proprietà comunale;
- 2) con Deliberazione di Giunta comunale n. XX del XX.XX.XXXX si è disposto di concedere in uso locali scolastici di proprietà comunale ad Enti del Terzo Settore ovvero senza scopo di lucro per realizzarvi un centro estivo non residenziale dedicato a bambini e ragazzi con età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, dal 1 Luglio al 4 Settembre 2021;
- 3) i locali scolastici in argomento sono stati individuati nella Scuola dell'Infanzia di via della Stazione (al Piano Seminterrato), come da allegate Planimetrie;

4) con nota registrata al Protocollo comunale n. 11685 del 07/06/2021 si è provveduto a richiedere all'Istituto Comprensivo "G. Cardelli" di Mosciano Sant'Angelo la disponibilità dei predetti plessi scolastici da adibire a centri estivi;

5) a seguito di valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse pervenute, con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato disposto di concedere l'utilizzo dei predetti immobili all'Associazione/Ente _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante in carica, con sede legale presso _____, dal 1 Luglio 2021 al 4 Settembre 2021, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

6) in data _____ prot. n. _____ -è pervenuta nulla osta da parte dell'Istituto Comprensivo "G. Cardelli" di Mosciano Sant'Angelo nulla osta alla disponibilità dei plessi scolastici da adibire a centri estivi, a firma del _____ ;

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante della convenzione e si intendono qui confermate.

ART.2 - OGGETTO.

(1) Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, come sopra rappresentato, concede all'Associazione/Ente _____, come sopra rappresentata, il diritto d'uso dei locali dell'immobile di proprietà comunale siti in Mosciano Sant'Angelo (Scuola dell'infanzia presso via della Stazione) completi di arredi ed attrezzature, come meglio individuati nella planimetria allegata *sub* lettera A).

(2) Il concessionario accetta e riconosce idoneo allo scopo l'immobile concesso in uso in relazione alle attività da svolgervi.

ART.3 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE.

I locali vengono concessi in uso temporaneo per svolgervi un centro estivo non residenziale dedicato a bambini e ragazzi con età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, dal 1 Luglio al 4 Settembre 2021 e comunque dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità concordate.

ART.4 - GRATUITÀ DELLA CONCESSIONE.

- (1) La concessione degli immobili è a titolo gratuito, pertanto nessun canone di concessione è dovuto dal concessionario a favore del concedente.
- (2) Le spese relative ai contratti di forniture dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) rimarranno a carico del Comune.

ART.5 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

- 1) La durata della concessione è stabilita in mesi 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 4 Settembre 2021.
- 2) I giorni e orari di fruizione degli immobili saranno regolamentati come segue: dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 18.30.
- 3) Alla scadenza del periodo stabilito il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga.

ART.6 - USI INCOMPATIBILI E DIVIETI.

- 1) Il diritto d'uso non potrà cedere o essere trasferito a terzi senza il preventivo assenso del Comune.
- (2) Sono incompatibili con la presente convenzione le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio (se non previa autorizzazione della Istituzione scolastica) e gli arredi fissi dell'edificio scolastico.
- (3) E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo a pagamento.
- (4) E' vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere. E' vietato lasciare in deposito all'interno dei locali e fuori dall'orario di concessione attrezzi o quant'altro se non previa autorizzazione della Istituzione scolastica.
- (5) E' facoltà dell'Istituzione scolastica designare proprio personale con l'incarico di verificare il corretto utilizzo delle strutture.

ART.7 - ONERI DEL CONCESSIONARIO.

Sono a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria manutenzione dei locali fino alla durata della concessione, compresa la sanificazione degli ambienti in uso.

Qualsiasi attività di manutenzione deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di Mosciano Sant'Angelo, in accordo con l'Istituto Scolastico.

Resta in capo al concessionario la predisposizione dei piani di sicurezza per lo svolgimento della attività, il DVR e DUVRI e quanto altro richiesto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)

ART.8 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1) Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano le condizioni d'uso del bene e in particolare:

- a.** garantire che nei locali avuti in concessione si svolgano esclusivamente attività inerenti il centro estivo corrispondenti alla concessione d'uso in titolarità ovvero tenere comportamenti consoni alla funzione educativa della scuola;
- b.** garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
- c.** non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune e dell'istituto scolastico ovvero ad altre attività ivi ospitate;
- d.** non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, fatte le informative sulle precauzioni per minimizzare il contagio da COVID - 19;
- e.** non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto o altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- f.** assicurarsi che non accedano nei locali persone in numero superiore a quello previsto nella concessione;
- g.** custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
- h.** curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
- i.** conformarsi a tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria statali e regionali in materia di minimizzazione del contagio COVID - 19, con particolare riferimento a quelle di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021;
- l.** a segnalare all'Istituto scolastico e al Comune eventuali danni, guasti, rotture, malfunzionamenti;
- m.** a provvedere autonomamente alla chiusura e all'apertura dei locali;
- n.** non accedere ai locali non concessi in uso;
- o.** assumersi ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale e di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione.

2) Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale, né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

3) In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire il Comune corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni dell'Amministrazione contro i sottrattori, presentando anche immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa al Comune.

4) In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ovvero nocimenti riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme regolamentari sulla revoca o sospensione della concessione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

5) L'Associazione/Ente _____ si impegna a:

1. stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) con massimale minimo di Euro 500.000,00 per la Scuola dell'Infanzia in Via della Stazione e di Euro 1.000.000,00 per la Scuola Primaria in Via Campo dei Fiori, la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio Servizi Culturali e Scolastici del Comune, con decorrenza dal giorno di sottoscrizione della presente convenzione, pena la revoca della concessione (All. B);

2. predisporre **Piano di sicurezza per la gestione del rischio da contagio epidemiologico da COVID – 19** che si attenga rigorosamente, a pena di inammissibilità, a quanto previsto **dall'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021**, nonché, per quanto in esse non disciplinato, alle prescrizioni di sicurezza sanitaria di cui alla normativa regionale, oltre che ad eventuali provvedimenti e/o linee guida statali e regionali vigenti o che dovessero essere successivamente ed ulteriormente emanati in materia e con espressa individuazione di un referente tecnico. Il Protocollo dovrà essere depositato presso l'Ufficio Servizi Culturali e Scolastici del Comune pena la revoca della concessione.

ART. 9 – CONDIZIONE ESSENZIALE DI VALIDITÀ.

La convenzione è da ritenersi valida solo in seguito al deposito della polizza assicurativa e del Piano di sicurezza per la gestione del rischio da contagio epidemiologico da COVID – 19 di cui all'art. 8 della presente convenzione.

ART.10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.

Gli interventi e le relative spese afferenti la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione dei locali sono a carico del Comune nella qualità di esclusivo ente proprietario e sono demandati, in ragione della competenza, all'Area tecnica - Ufficio Lavori Pubblici.

ART.11 - ISPEZIONI.

(1) È prevista l'effettuazione di un sopralluogo preliminare e di un sopralluogo al termine della concessione per presa visione e verifica dello stato dei locali, degli arredi e delle strumentazioni. Durante ciascuno dei sopralluoghi sarà elaborato e sottoscritto specifico verbale.

(2) Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento l'immobile tramite i propri incaricati.

(3) Il personale scolastico delle sedi segnalerà con tempestività eventuali danni ed usi impropri dei locali e delle attrezzature.

ART.12 – RESPONSABILITÀ.

Il Comune e l'Istituto scolastico sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'uso dei locali concessi in uso.

ART.13 - USO DEI LOCALI E DELLE PARTI COMUNI.

Il Concessionario è tenuto a utilizzare i locali concessi e le parti comuni sia interne (scale, atri, corridoi) che esterne (cortili, parcheggi) in maniera corretta, diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile, impegnandosi a curarne la pulizia e l'ordine.

ART.14 - RECESSO E RISOLUZIONE.

1) Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

2) Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione ai sensi di legge.

3) Il concedente si riserva di formulare richieste risarcitorie in caso di danni materiali alla struttura o ad altro titolo.

4) Nel caso di esito infruttuoso della composizione bonaria della lite, la questione sarà devoluta al Foro di Teramo.

ART.15 - RINVIO NORMATIVO.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di contabilità pubblica e del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente.

ART.16 - SPESE.

- (1) La presente convenzione verrà registrata solo in caso di controversia.
- (2) Le eventuali spese di registrazione saranno assunte dal Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Letto, confermato e sottoscritto

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS

LEGALE RAPPRESENTANTE

////////////////////////////////////